



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

*Regione del Veneto*

*Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR*

### AMBITO: PAUR – RIFIUTI – CONFERENZA DI SERVIZI

**TAR Sicilia, Catania n. 115 dd. 15 gennaio 2025 – PAUR: l'assenza degli elaborati progettuali necessari ai fini della VIA costituisce motivo ostativo all'emissione del PAUR - necessaria integrazione ex art. 27-bis, c. 5, d.lgs. n. 152/2006 per l'emissione del provvedimento finale**

La vicenda riguarda l'impugnazione da parte di un Comune del decreto regionale, con cui era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, nell'ambito di un procedimento in conferenza di servizi PAUR, relativo ad un progetto per un polo impiantistico per la produzione di biometano e *compost* di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse. Era seguito il rilascio del provvedimento PAUR, nonostante la previa sospensione dell'efficacia prima, ed il successivo annullamento poi, del provvedimento di VIA, contestato dal Comune, innanzitutto sotto il profilo procedimentale. Nel merito, il Comune lamentava la violazione delle disposizioni regionali recanti limiti di distanza per impianti di tale natura, di almeno tre chilometri dal perimetro dei centri abitati, atteso il fine perseguito dalla norma di salvaguardia e tutela della salute pubblica, ritenuto inderogabile; nonché la violazione delle disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che prevede per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, le aree destinate ad insediamenti produttivi, laddove il sito prescelto non presenta destinazione industriale ed è circondato da una vasta area agricola coltivata.

A seguito di un complesso giudizio, all'esito della presentazione di diversi motivi aggiunti e di interventi degli enti variamente coinvolti, la sentenza in commento chiarisce il corretto svolgersi procedimentale del PAUR alla luce delle vicende istruttorie esaminate.

Innanzitutto, il TAR afferma che, avendo l'Amministrazione Regionale annullato il provvedimento di compatibilità ambientale, non risulta appropriato il richiamo svolto all'art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 (secondo cui, all'esito dell'ultima riunione, l'amministrazione proponente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza stessa), in quanto nel caso di specie, non si era ancora giunti alla riunione decisoria della conferenza per l'adozione del P.A.U.R. ed essendo venuto meno (parzialmente), a seguito di annullamento d'ufficio, un presupposto necessario del PAUR, ossia la V.I.A..

Sotto il profilo procedimentale, la decisione riconosce, inoltre, come legittimo l'intervento dell'Amministrazione in autotutela sul precedente provvedimento adottato in sede di conferenza dei servizi, tenuto conto della norma speciale regionale, ossia l'art. 20 della legge regionale n. 7/2019, il quale non richiede la previa convocazione di una nuova conferenza dei servizi (diversamente da quanto stabilito dall'art. 14-quater, comma 2, della legge n. 241/1990). In ogni caso, afferma il Giudice che la disciplina richiamata non esclude che la stessa Amministrazione procedente possa attivare, di propria iniziativa, il procedimento di autotutela, ricorrendone i presupposti normativi.

In sostanza, la sentenza riconosce che la rilevata mancanza degli elaborati progettuali richiesti ai fini della completa valutazione di compatibilità ambientale del progetto, costituisce fattore ostativo all'emissione del P.A.U.R. e dà luogo ad un'ipotesi di necessaria "integrazione" ex art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006. L'inutile decorso del termine stabilito per l'integrazione comporta l'annullamento della V.I.A. precedentemente resa e la necessità di una nuova valutazione ambientale, propedeutica al rilascio del P.A.U.R.

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_pz&nrg=202300363&nomeFile=202400086\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202300363&nomeFile=202400086_01.html&subDir=Provvedimenti)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

---